



**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
L'AQUILA
ORDINANZA**

N. 297 del 28/05/2019

AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE

PROPOSTA N. 333 del 28/05/2019

**OGGETTO: REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE - ACCADEMIA BELLE
ARTI A.A. 2018/2019**

IL DIRETTORE

VISTO le LL.RR. nn. 91/94 e 129/95 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n° 165 del 30/3/2001, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L.R. n° 77 del 14/9/1999, concernente "norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", così come modificata dalla L.R. n. 35/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32, del 12.11.2018, con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA l'ordinanza dirigenziale n. 23, del 18.01.2019, con cui è stato approvato il bilancio finanziario gestionale di previsione 2019/2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 38, del 20.01.2015, avente a oggetto: "Procedura di interscambio per compensazione. Autorizzazione comando della dott.ssa Giulia Marchetti della Giunta Regionale d'Abruzzo all'Azienda per il diritto allo studio (ADSU) di L'Aquila e contestuale assegnazione in posizione di comando del Dr. Luca Valente dall'Azienda per il diritto allo studio (ADSU) di L'Aquila alla Giunta Regionale – Dipartimento "Sviluppo Economico e Politiche Agricole";

VISTA la pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 31, del 24.01.2018, sul Sito della Regione Abruzzo, "Procedura di interscambio per compensazione. Proroga comando della Dott.ssa Giulia Marchetti della Giunta Regionale d'Abruzzo all'Azienda per il Diritto allo Studio (ADSU) di L'Aquila e contestuale proroga in posizione di comando del Dr. Luca Valente dall'Azienda per il Diritto allo Studio (ADSU) di L'Aquila alla Giunta Regionale", Deliberazione pubblicata sul BURAT Ordinario n. 8 del 21.02.2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 7, del 15.02.2018, "Presa d'atto Deliberazione Giunta Regione Abruzzo n. 31/2018";

VISTO il contratto sottoscritto in data 16.02.2018 dalla Dr.ssa Giulia Marchetti e dal Presidente Prof. Ing. Pierluigi Beomonte Zobel, in atti d'ufficio;

PRESO ATTO che in data 12.02.2019, con nota acquisita al protocollo al n. 604, il Dipartimento Risorse e Organizzazione della Giunta della Regione Abruzzo ha partecipato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 in data 07.02.2019, è stato prorogato il comando della Dr.ssa Giulia Marchetti presso l'Azienda DSU di L'Aquila, senza soluzione di continuità e sino alla data di effettivo collocamento a riposo dell'interessata;

VISTA la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5, del 14.02.2019, avente ad oggetto "D.G.R. n. 105 del 07.02.2019 – Presa d'atto";

VISTA la L. 390/1991, che nell'art. 12, comma 1, lett. f, prevede che le "Università promuovono interscambi di studenti che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con l'Università e con altre Istituzioni assimilate italiane e estere";

VISTO il D.P.C.M. 09.04.2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", che nell'art. 10 contempla la possibilità delle Aziende per il diritto agli studi universitari di concedere, agli studenti in possesso dei requisiti di merito fissati per l'accesso al concorso per il conferimento di borse di studio e il cui ISEE per il diritto agli studi e il relativo indicatore patrimoniale non ecceda il 40% dei limiti previsti per le borse di studio, un sostegno finanziario di 125,00 € su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero sino a un massimo di 10 mesi, erogato a condizione che l'Università/Accademia contribuiscano al cofinanziamento per ulteriori 125,00 € mensili;

PRESO ATTO che nel medesimo articolo è prevista la possibilità di interventi in favore di studenti universitari provenienti da altri Paesi nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 maggio 2018 "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2018/2019", pubblicato sulla G.U. n. 112 del 16.05.2018;

VISTA la Convenzione per i contributi art. 10 del D.P.C.M. 09.04.2001 stipulata con l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila in data 30.08.2016;

PRESO ATTO che in detta Convenzione, stipulata a partire dall'a.a. 2016/2017, è stato previsto il rinnovo annuale mediante reciproco scambio di lettere;

VISTA la nota dell'Accademia, del 06.05.2019, ns. prot. n. 1783, nonché la nota di risposta del 09.05.2019, prot. n. 1813, con cui l'Azienda ha comunicato l'intenzione di aderire al rinnovo della convenzione anche per l'a.a. 2018/2019;

PRESO ATTO che per l'a.a. 2018/2019 l'entità del contributo è pari a 3.000,00 €, sia per l'Azienda che per l'Accademia;

PRESO ATTO che con la citata nota del 06.05.2019 l'Accademia di BB.AA. di L'Aquila ha comunicato che le economie derivanti dagli anni precedenti sulle somme accreditate dall'Azienda per i contributi per la mobilità internazionale in favore degli studenti dell'Accademia, sono pari a 7.797,00 €;

RITENUTO pertanto che l'Accademia potrà utilizzare tali economie senza ulteriori esborsi da parte dell'Azienda;

VISTO il Regolamento per il conferimento del contributo per la mobilità internazionale a.a. 2018/2019 in favore degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale;

RITENUTO di fissare al 15.07.2019 il termine per la presentazione delle relative domande on line;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'Albo Pretorio sul sito web dell'Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del 14.03.2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni" e ss.mm. e ii.;

DISPONE

Per quanto in narrativa

1. Di approvare il Regolamento per il conferimento del contributo per la mobilità internazionale a.a. 2018/2019 in favore degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale.
2. Di fissare al 15.07.2019 il termine ultimo per la presentazione delle relative domande on line.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio sul sito web dell'Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, nonché ai sensi del D.lgs n. 33 del 14.03.2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni" e ss.mm. e ii.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento/Area della proposta n.ro 333 del 28/05/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Firmato digitalmente dal Responsabile AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE:
SCASSA SONIA in data **28/05/2019**

Non rilevante sotto il profilo contabile

Firmato Digitalmente
L'Aquila, lì **28/05/2019**.

Il Responsabile del Provvedimento
Dr.ssa MARCHETTI GIULIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 321

Il 28/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 297 del 28/05/2019 con oggetto:

REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE - ACCADEMIA BELLE ARTI A.A. 2018/2019

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dr.ssa MARCHETTI GIULIA** il **28/05/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI Atto N.ro 297 del 28/05/2019

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PEL LA MOBILITA' INTERNAZIONALE
IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI
PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI L'AQUILA

A.A. 2018/2019

- Contributi per la Mobilità Internazionale a.a. 2018/2019
- Art. 1 – Presentazione della domanda
- Art. 2 – Requisiti di merito
- Art. 3 – Requisiti economici
- Art. 4 – Graduatoria
- Art. 5 – Importo del contributo
- Art. 6 – Casi di incompatibilità
- Art. 7 – Cause di decadenza
- Art. 8 – Ricorsi
- Art. 9 – Controlli
- Art. 10 – Trattamento dei dati personali

CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

A.A. 2018/2019

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila e l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, concedono contributi per gli studenti partecipanti alla mobilità internazionale, per l'a.a. 2018/2019, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi non comunitari.

Gli studenti potranno presentare domanda e beneficiare del contributo per la mobilità internazionale una sola volta per ciascun livello di studi.

Per poter beneficiare del contributo gli studenti devono essere iscritti per l'a.a. 2018/2019 presso l'Accademia di L'Aquila, non oltre il primo fuori corso dei corsi di laurea triennali, a ciclo unico o magistrali.

ART. 1 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La data di scadenza per la presentazione della domanda on line è il 15.07.2019. La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via Web, mediante compilazione della domanda on-line sul sito dell'Ente www.adsuaq.org, accedendo alla voce "Mobilità Internazionale 2018/2019".

3

La domanda dovrà essere compilata e inviata on line, **pena l'esclusione** dal concorso, entro e non oltre la data del 15.07.2019 come indicata nel presente articolo, 1° capoverso.

Alla domanda dovrà essere allegata, sempre on line, in fase di registrazione, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento debitamente sottoscritto.

Lo studente dovrà, inoltre, presentare all'Azienda, presso l'Area Contratti, Personale e AA.GG., qualora ne ricorra l'ipotesi, il certificato da cui risulti il grado d'invalidità, sempre entro e non oltre la data di scadenza indicata nel presente articolo, 1° capoverso.

Il personale dell'Azienda è abilitato a fornire chiarimenti solo in merito alle procedure concorsuali. Per quanto attiene al merito e al reddito i quesiti vanno posti alle Istituzioni di riferimento (Accademia – CAF – INPS). Per la compilazione della domanda è necessario avere a disposizione l'Attestazione ISEU per il diritto allo studio universitario 2018.

ART. 2 - REQUISITI DI MERITO

I crediti validi sono quelli riconosciuti dall'Accademia di L'Aquila per il corso di laurea a cui lo studente è iscritto nell'a.a. 2018/2019, come risulta nella

carriera dello studente. Gli esami o crediti superati con idoneità od altro giudizio non espresso in voto verranno considerati a voto zero.

Lo studente, iscritto a corsi attivati successivamente all'attuazione del Decreto MURST n. 509/99 deve aver superato, **entro il 10/08/2018**, un numero minimi di esami, come di seguito indicati.

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

- 2° anno : 25 CFU, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi
- 3° anno : 80 CFU
- ultimo semestre (1° fuori corso): 135 CFU

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

- 2° anno: 25 CFU, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi
- 3° anno: 80 CFU
- 4° anno: 135 CFU
- 5° anno: 190 CFU
- 6° anno: 245 CFU
- ultimo semestre (1° fuori corso): un numero di crediti pari a 55 CFU in più rispetto al numero richiesto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici

4

LAUREA MAGISTRALE (i crediti devono essere conseguiti esclusivamente nel corso di laurea magistrale)

- 2° anno: 30 CFU
- ultimo semestre (1° fuori corso): 80 CFU

Ai sensi dell'art. 14 del DPCM 9.4.2001, i requisiti di merito, previsti per gli iscritti agli anni successivi al primo, sopra indicati, sono ridotti del 40% per gli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%. A tal fine gli studenti dovranno presentare il certificato da cui risulti il grado di invalidità.

Per chi si iscrive al primo anno dei corsi di laurea specialistica di secondo livello: il riconoscimento, all'atto della presentazione della domanda, di almeno 150 crediti, maturati nella triennale e riconosciuti per la specialistica.

ART. 3 - REQUISITI ECONOMICI

A - Studenti italiani e studenti cittadini di paesi appartenenti alla UE

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEU PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2018, di cui al D.P.C.M 05.12.2013, n. 159, previsto dall'art. 5 del D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla Legge 22.12.2011, n. 214, e ss.mm. e ii.

Gli importi dell'ISEU e dell'ISPE Universitario anno 2018 non devono superare i seguenti limiti:

- **ISEU** (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario), autocertificato, non superiore a € **32.554,20**.
- **ISPE** (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario), autocertificato, non superiore a € **70.770,00**.

L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) va calcolato dividendo l'Indicatore della situazione patrimoniale (ISP) con il valore della scala d'equivalenza quale risultano dall'Attestazione ISEU.

5

Per gli studenti diversamente abili, con un'invalidità pari o superiore al 66%, il numero dei componenti il nucleo familiare è convenzionalmente aumentato di due unità. A tal fine lo studente deve allegare alla domanda il relativo certificato da cui risulti la percentuali d'invalidità.

Il nucleo familiare convenzionale dello studente, da dichiarare nella DSU, è definito dalla normativa vigente relativa all'ISEE.

È considerato "indipendente" lo studente che, alla data di presentazione della domanda, si trovi congiuntamente in entrambe le seguenti condizioni:

- residenza anagrafica esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro.
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Nei casi in cui non ricorrono le condizioni per essere considerato "indipendente", lo studente deve associare, nella propria DSU, quella dei genitori, pena l'esclusione dalle graduatorie.

In assenza dei requisiti per essere considerato indipendente, lo studente può comunque presentare l'ISEU relativo unicamente alla sua condizione economica, solo in presenza delle seguenti fattispecie:

- orfano di entrambi i genitori;
- appartenente ad un ordine religioso;
- appartenente ad una comunità di accoglienza;
- sottoposto a regime di detenzione.

Lo studente dovrà allegare alla domanda idonea documentazione comprovante la propria condizione.

B - Studenti stranieri cittadini di paesi non appartenenti alla UE

Oltre agli studenti appartenenti all'Unione Europea, possono presentare domanda, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti apolidi o rifugiati politici.

Gli studenti stranieri Extra UE che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della documentazione prescritta.

Gli studenti stranieri non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono all'estero non hanno la possibilità di richiedere l'ISEU per il diritto allo studio. Suddetti studenti devono possedere, ai fini della compilazione della domanda, apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio e riportante:

a) la composizione del nucleo familiare convenzionale;

b) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2017 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di loro alla data del 31 dicembre 2017, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data. Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al Decreto Ministeriale 3 Maggio 2018 (vedi tabella) devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEE e ISPE, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ad

€ 0,00. In alternativa, nel caso di studenti iscritti a una Università/Accademia nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Accademia di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università/Accademia. Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università/Accademie italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione del contributo per conto dello studente, in caso di revoca.

Lo status di studente apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici. Gli studenti di cui trattasi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

L'Azienda procederà, a campione, alla verifica della documentazione di cui sopra e in caso di esito negativo della stessa procederà alla esclusione dai benefici richiesti ed al recupero di quanto eventualmente erogato allo studente.

7

Paesi particolarmente poveri ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 maggio 2018 *"Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2018/2019"*, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 16.05.2018:

Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

ART. 4 - GRADUATORIA

La graduatoria degli studenti risultati idonei sarà formulata in ordine crescente sulla base dell'ISEU per il diritto allo studio universitario, a parità di valore la precedenza in graduatoria verrà determinata dall'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si darà precedenza alla media dei voti più alta.

La graduatoria sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.adsuaq.org.

ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo per la mobilità internazionale verrà liquidato dall'Accademia, per un importo di 250,00 € mensili, per un periodo massimo di dieci mesi, nei limiti della disponibilità dei fondi.

Il contributo spettante è inizialmente stimato sulla base del numero di mensilità previste al momento dell'ammissione dello studente al programma di mobilità.

Al termine del periodo di mobilità, il contributo è ricalcolato sulla base del numero di giorni di mobilità effettivamente svolti.

A ciascun mese completo viene attribuito il valore mensile di 250,00 €.

In caso di mensilità incomplete, viene attribuito un valore pari a quello della mensilità completa diviso per 30 giorni. Tale valore sarà poi moltiplicato per il numero dei giorni interessati dalla mobilità.

ART. 6 - CASI DI INCOMPATIBILITA'

La concessione del contributo non è cumulabile con altre borse di studio o benefici, comunque denominati, concessi a qualsiasi titolo per l'a.a. 2018/2019 da Enti pubblici e/o privati.

8

Fanno eccezione:

- le borse concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione dei borsisti;
- idoneità senza fondi alla borsa di studio dell'Azienda D.S.U.;
- le collaborazioni studentesche (part time).

ART. 7 - CAUSE DI DECADENZA

Lo studente idoneo o beneficiario al contributo decade qualora:

- non risulti essere iscritto presso l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila per l'a.a. 2018/2019;
- in sede di riscontro dei dati in armonia con l'Accademia, non risulti in possesso dei requisiti di merito di cui al presente Regolamento;
- non risulti aver conseguito gli obiettivi previsti dai relativi programmi di mobilità internazionale;
- la domanda risulti incompleta, ove l'interessato non abbia provveduto alla regolarizzazione, o vi abbia provveduto in modo incompleto, nei termini fissati dall'Amministrazione con raccomandata A/R o PEC.

ART. 8 - RICORSI

Eventuali ricorsi, avverso le graduatorie, indirizzati all'Azienda per il Diritto agli Studi universitaria, S.S. 80 ex Caserma Campomizzi, Pal. D – 67100 L'Aquila, dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse. Agli studenti invitati a regolarizzare la domanda ed esclusi dal concorso per documentazione incompleta, non è consentito il ricorso inteso a completare la documentazione stessa.

ART. 9 - CONTROLLI

Conformemente a quanto previsto dalla L. n. 390/91, dalla normativa regionale in vigore e dalle direttive regionali per il Diritto allo Studio, l'Azienda predisporrà accertamenti anche a campione ed anche di concerto con l'Accademia per verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate, richiedendo alle Autorità competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

Gli accertamenti riguarderanno la carriera universitaria, la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale e patrimoniale.

Lo studente che a seguito di indagini effettuate risulti abbia dichiarato il falso o presentato dichiarazioni non rispondenti al vero, perderà ogni beneficio e sarà assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente e si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento della sussistenza di reati di cui alla normativa corrente.

9

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nelle autocertificazioni e nelle documentazioni prodotte sono destinate al complesso delle operazioni volte all'elaborazione della graduatoria. Il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini dell'ottenimento dei benefici e, pertanto, la mancata presentazione comporta l'esclusione dal concorso. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 09 Aprile 2001 e ss. mm. e ii.

L'Azienda per il Diritto agli studi universitari di L'Aquila in qualità di Titolare del trattamento raccoglie e tratta i dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione.



AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

Via XX Settembre nn. 46/52 - 67100 L'Aquila

C.F.: 80004530665 - P.I.: 01024330662

www.adsuaq.org

e-mail: info@adsuaq.org



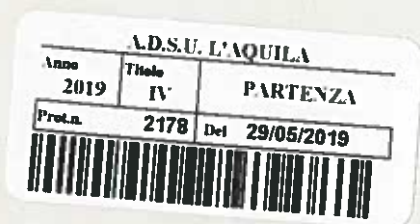
Regione Abruzzo

Sede Operativa: Ex Caserma Campomizzi Palazzina "D"

Località Casermette 67100 L'AQUILA

Tel. 0862-32701 Fax 0862-312163

AREA CONTRATTI, PERSONALE E AFFARI GENERALI



Al Direttore Amministrativo
Accademia di Belle Arti
di L'Aquila

pec: segreteria.accademiabellearti.laquila@ecert.it

Oggetto: Trasmissione ordinanza

Si trasmette, in allegato, l'ordinanza n.297 del 28/05/2019 avente ad oggetto "Regolamento contributi per la mobilità internazionale -Accademia Belle Arti a.a.2018/2019".

Distinti saluti.



Il Direttore

Dr.ssa Giulia Marchetti

Il Responsabile Area Contratti, Personale e AA.GG.

Dr.ssa Sonia Scassa